



## *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
*Direzione Regionale Umbria*

---

UFFICIO FORMAZIONE ESTERNA

- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  
[ordine.perugia@ingpec.eu](mailto:ordine.perugia@ingpec.eu)
- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni  
[ordine.terni@ingpec.eu](mailto:ordine.terni@ingpec.eu)
- All' Ordine degli Architetti di Perugia  
[archperugia@pec.aruba.it](mailto:archperugia@pec.aruba.it)
- All' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e  
Conservatori della Provincia di Terni  
[oappc.terni@archiworldpec.it](mailto:oappc.terni@archiworldpec.it)
- Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  
dell'Umbria  
[collegio.perugia@geopec.it](mailto:collegio.perugia@geopec.it)
- Al Collegio Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di Perugia  
[collegio.perugia@geopec.it](mailto:collegio.perugia@geopec.it)
- Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di  
Terni  
[collegio.terni@geopec.it](mailto:collegio.terni@geopec.it)
- Alla RPT- Rete delle Professioni Tecniche Umbria  
[info@pec.rptumbria.it](mailto:info@pec.rptumbria.it)
- Alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di  
Perugia  
[cciaa@pec.umbria.camcom.it](mailto:cciaa@pec.umbria.camcom.it)
- A Confcommercio Umbria  
[confcommercio.pg@pec.it](mailto:confcommercio.pg@pec.it)
- A Confesercenti Umbria  
[federazioni@confesercentiumbria.com](mailto:federazioni@confesercentiumbria.com)
- A CNA Umbria  
[regionale@pec.cnaperugia.it](mailto:regionale@pec.cnaperugia.it)
- Alla Confederazione Italiana Agricoltori  
[ciaumbria@legalmail.it](mailto:ciaumbria@legalmail.it)
- Alla Federazione Regionale Coldiretti dell'Umbria  
[umbria@pec.coldiretti.it](mailto:umbria@pec.coldiretti.it)
- A Confagricoltura Umbria  
[confagricoltura@confagriumbria.it](mailto:confagricoltura@confagriumbria.it)

*Allegati: 5*

**OGGETTO:** DM 2 settembre 2021 recante “*Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*” - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti di cui all’art. 6 del decreto, abilitanti per l’erogazione della formazione teorico/pratica e l’aggiornamento degli addetti antincendio. - Indirizzi procedurali e modalità di presentazione istanze.

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 2 settembre 2021 recante “*Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”. A tale riguardo, la competente Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con note n.7826 e 7827 del 31/05/2022 ha fornito i primi chiarimenti applicativi, mentre ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione sono contenute nella nota DCPREV n.12301 del 07/09/2022.

Il decreto in argomento, entrato in vigore il 4 ottobre u.s., si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall’articolo 62 del D.lgs. n. 81 del 2008, ed è costituito da un articolato normativo e da cinque allegati, come di seguito distinti:

- I. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
- II. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
- III. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
- IV. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio;
- V. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

Ai fini della opportuna diffusione a tutti gli iscritti degli Ordini, dei Collegi professionali e delle Associazioni di categoria in indirizzo, si informa che questa Direzione sta provvedendo alla predisposizione dei **corsi di formazione riservati ai formatori degli addetti antincendio**, i quali debbono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 del decreto stesso. In particolare, per ottenere il requisito previsto dal suddetto articolo, ai commi 2 punto b, 3 punto b e 5 punto b, l’aspirante docente deve frequentare i previsti corsi, erogati esclusivamente dal CNVVF, che risultano distinti in tre differenti tipologie (tipo A, B o C), ciascuno dei quali articolato su più moduli formativi, di durata e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti per la parte teorica e pratica, ovvero solo per la parte teorica o solo per la parte pratica.

Si specifica che i suddetti corsi hanno l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori una variegata ed articolata serie di conoscenze: concetti base della prevenzione incendi, legislazione e procedure di prevenzioni incendi, attività a rischio incidente rilevante, sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, GSA. Inoltre, con le lezioni pratiche verranno assimilati i concetti base della gestione delle emergenze, apprese le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei diversi presidi antincendio, degli impianti di protezione attiva e dei DPI, per essere in grado successivamente di formare gli addetti antincendio. I programmi dei corsi in argomento sono riportati nell’Allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1.2, con l’indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento.

Tutti e tre i percorsi si concludono sempre con un **esame finale**, le cui modalità sono individuate nel paragrafo 5.4 del predetto Allegato.

Infine, ai sensi dell’articolo 5 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, è previsto che i docenti debbano effettuare **corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi** nei luoghi di lavoro, che possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti pubblici o privati, nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore o

dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in possesso di esperienza nel settore. Si rappresenta che l'aggiornamento è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all'art. 6 del decreto, e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base.

Quanto sopra premesso, rimandando alla lettura del decreto e della documentazione informativa allegata alla presente per ogni utile approfondimento, si precisa che le istanze contenenti la richiesta di partecipazione ai corsi di cui trattasi dovranno essere presentate dai soggetti interessati presso l'Ufficio Prevenzione/Formazione Esterna di questa Direzione, o, in alternativa, inoltrate via PEC al seguente indirizzo [dir.umbria@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.umbria@cert.vigilfuoco.it), utilizzando la modulistica predisposta a tale scopo (vd. *Modello domanda* allegato) che verrà, inoltre, pubblicata sulla pagina internet della Direzione Regionale, corredate dalla quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato.

Nel modello di istanza è prevista l'indicazione della/e sede/i, sia per la parte teorica che per quella pratica e per il relativo esame finale, e dovrà essere specificato se si richiede che il corso o gli esami abbiano svolgimento presso strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero messe a disposizione dalla stessa azienda/ente richiedente. In quest'ultimo caso, nella compilazione delle istanze, dovranno essere riportati i necessari riferimenti, nonché quelli di un responsabile individuato dal soggetto interessato che si faccia carico dei vari adempimenti connessi con l'organizzazione e l'erogazione del corso.

Al fine di gestire al meglio il primo periodo della fase di entrata in vigore del decreto, si ritiene utile non attivare corsi per la formazione dei docenti con meno di dieci discenti (nel rispetto del numero massimo consigliato di 30 unità per corso relativamente alle lezioni teoriche).

Per ciò che concerne la sola parte pratica, in sede di programmazione sarà, inoltre, valutata la possibilità di organizzare più sessioni nell'ambito di ogni corso, necessarie a garantire un agevole espletamento delle lezioni.

Questa Direzione Regionale si è, altresì, dotata di una postazione mobile antincendio, che verrà installata presso la Sede Centrale del Comando VV.F. di Perugia, dotata delle attrezzature e dei requisiti previsti dalla circolare n. 7826 del 31 maggio 2022, su cui si basa la formazione, prevalentemente rivolta a far recepire le procedure di utilizzo dei sistemi e degli impianti di protezione attiva, nonché la verifica del possesso dei requisiti degli aspiranti formatori.

Le lezioni saranno tenute dal personale VF secondo i ruoli stabiliti dalla citata circolare; in particolare, gli argomenti relativi alla parte teorica (dal modulo 1 al modulo 9) saranno trattati da personale appartenente ai ruoli dirigenziali operativi, ai ruoli dei direttivi operativi ordinari, dei ruoli dei direttivi operativi aggiunti (o speciali) e degli ispettori antincendi, mentre la parte pratica (intero modulo 10) sarà affidata al personale operativo appartenente al ruolo di capo squadra/capo reparto, considerando, in questo caso, la proporzione di un formatore ogni 10 discenti.

Al termine dei corsi, ricevuta la formale richiesta di esame da parte degli interessati, lo Scrivente nominerà con apposito provvedimento la Commissione d'esame, composta da un dirigente superiore o un primo dirigente del ruolo operativo, da una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali o al ruolo degli ispettori antincendi, da una unità appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto ed, infine, da un segretario appartenente ai ruoli tecnico professionali del Corpo nazionale.

Si confida nella massima diffusione dei contenuti della presente informativa.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(NOTARO)

*firmato digitalmente ai sensi di legge*

EB/